ITALIA • STATUS CIVITATIS • EUROPA

Cittadinanza italiana iure sanguinis e discriminazioni – Prospettive costituzionali ed europee dopo il decreto-legge n. 36/2025

Trasmissione, legame effettivo e controlli di costituzionalità ed europei



DISCENDENZA → LEGAME EFFETTIVO → STATUS CIVITATIS

Avv. Luigi Colombino

1. Obiettivo e domanda guida

Dalla trasmissione fondata sulla sola discendenza a una verifica del legame effettivo con l'Italia.

- Domanda guida: il nuovo filtro è compatibile con uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità?
- Discriminazioni temporali e procedurali: il rilievo della data del 27 marzo 2025.
- Discriminazioni generazionali e familiari: effetti diversi per adulti, minori e discendenti.

FOCUS Coerenza dell'ordinamento, certezza del diritto, affidamento e protezione delle situazioni familiari.

STRATIFICAZIONE NORMATIVA

2. Quadro normativo

FONTE	FUNZIONE NEL SISTEMA
Legge 5 febbraio 1992, n. 91	Disciplina generale dell’acquisto e della perdita della cittadinanza.
Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36	Nuovo limite per alcune fattispecie iure sanguinis e disciplina transitoria.
Legge 23 maggio 2025, n. 74	Conversione del decreto-legge e coordinamento delle disposizioni.
Art. 3-bis, legge n. 91/1992	Limite per nati all’estero con altra cittadinanza ed eccezioni.
Art. 4, legge n. 91/1992	Acquisto per dichiarazione da parte del minore in determinate condizioni.

CHIAVE DI LETTURA Distinguere acquisto originario, riconoscimento di uno status già maturato e acquisto successivo mediante dichiarazione.

3. Art. 3-bis: il nuovo filtro

ASCENDENTE 1° / 2° GRADO → CITTADINANZA ESCLUSIVA → ECCEZIONE

- Limite per il nato all'estero che possiede anche un'altra cittadinanza.
- Eccezioni per status già riconosciuto e per domande o appuntamenti fissati entro il 27 marzo 2025.
- Eccezione legata all'ascendente di primo o secondo grado che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Eccezione per genitore o adottante residente in Italia per almeno due anni prima della nascita o dell'adozione.

PROVA DOCUMENTALE Ascendenza, esclusività della cittadinanza italiana e residenza del genitore o adottante.

TIMELINE INTERTEMPORALE

4. Effetti intertemporali: la data spartiacque

27 MARZO 2025 ——— **28 MARZO 2025**

- 27 marzo 2025: ultima data di riferimento per alcune domande o appuntamenti già perfezionati.
- 28 marzo 2025: entrata in vigore del decreto-legge e applicazione del nuovo quadro per le fattispecie successive.
- La qualificazione della situazione: status già riconosciuto, domanda pendente o mera aspettativa.
- Centralità della prova documentale: ricevuta, appuntamento, data di presentazione e continuità della procedura.
- Tensione tra certezza del termine, affidamento degli interessati e parità di trattamento.

PUNTO SENSIBILE Posizioni genealogicamente simili possono ricevere trattamento diverso sul piano procedurale.

5. Minori: due regimi da tenere separati

REGIME ORDINARIO — ART. 4, COMMA 1-BIS	DISCIPLINA TRANSITORIA — ART. 1, COMMA 1-TER
Dichiarazione dei genitori o del tutore; due anni di residenza legale continuativa dopo la dichiarazione oppure dichiarazione entro tre anni dalla nascita o dalla costituzione della filiazione.	Finestra speciale per i minori rientranti nell'ambito temporale della norma; termine autonomo collegato alla finestra legislativa. 31/05/2029
Termine ordinario collegato alla nascita o alla filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano per nascita.	Verificare età del minore, data della filiazione, residenza, dichiarazione e disciplina applicabile.

6. Le discriminazioni da sottoporre a controllo

La domanda non è se ogni differenza sia vietata, ma se il criterio sia pertinente, non eccedente e coerente con la finalità dichiarata.

- Temporale e procedurale: differenze fondate sulla data della domanda o dell'appuntamento.
- Generazionale: impatto diverso su discendenti di generazioni lontane e su chi conserva un ascendente italiano prossimo.
- Familiare: effetti diversi in base alla residenza del genitore o adottante e alla posizione del minore.
- Potenziali effetti indiretti sui minori: perdita di opportunità, status familiare incerto, oneri documentali eccessivi.
- Parametri: uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, affidamento e interesse superiore del minore.

UGUAGLIANZA • RAGIONEVOLEZZA • PROPORZIONALITÀ

7. Corte costituzionale: sentenza n. 142/2025

31 LUGLIO 2025 · N. 142

- Snodo centrale nel controllo sul nuovo assetto.
- Distinzione tra inammissibilità di un intervento manipolativo e valutazione sostanziale della disciplina.
- Riconoscimento della discrezionalità legislativa nella definizione dei criteri di cittadinanza.
- La discrezionalità non esclude il controllo su arbitrarietà, irragionevolezza e sproporzione.
- Sentenza 30 aprile 2026, n. 63: sviluppo successivo secondo le fonti reperite; estremi e contenuto da verificare con cautela.

CAUTELA L'inammissibilità di un intervento manipolativo non equivale a una convalida definitiva di ogni scelta legislativa. Verificare sempre l'esistenza, gli estremi e il testo ufficiale della sentenza n. 63/2026 prima dell'uso.

CONTROLLO COSTITUZIONALE • AFFIDAMENTO • DIRITTO UE

8. Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026

Il limite retroattivo alla cittadinanza iure sanguinis supera il vaglio costituzionale

1. OGGETTO DEL GIUDIZIO	2. ESITO
•Art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. •Contestata l'applicazione anche ai nati all'estero anteriormente alla riforma e le salvaguardie collegate alla data del 27 marzo 2025.	• Questioni in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate. • La Corte non ha eliminato il nuovo limite alla trasmissione iure sanguinis.
3. PRINCIPI AFFERMATI	**4. RAPPORTO CON IL DIRITTO UE**
• Ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei presupposti della cittadinanza. • La domanda o l'appuntamento ricevuti entro il 27 marzo 2025 accrescono l'affidamento; è costituzionalmente rilevante distinguerli da chi non aveva ancora avviato la procedura. •Il legame effettivo con l'Italia può giustificare la limitazione per i nati all'estero titolari di altra cittadinanza.	•Distinzione tra perdita di una cittadinanza già accertata e mancata acquisizione o mancato riconoscimento dello status secondo la nuova disciplina. •Per questa ragione, la Corte ritiene non direttamente applicabile la giurisprudenza CGUE sulla perdita dello status di cittadino dell'Unione e sul controllo individuale di proporzionalità.
5. QUESTIONI ANCORA APERTE	**LETTURA VISIVA**
•Differenza fra chi aveva un appuntamento comunicato entro il 27 marzo 2025 e chi aveva avviato la procedura senza riceverlo. •Compatibilità europea della qualificazione nazionale come «mancata acquisizione» quando la cittadinanza iure sanguinis è concepita come status originario sorto alla nascita. • Ricadute su affidamento, uguaglianza, minori e tutela giurisdizionale.	Il nuovo filtro viene letto alla luce di bilanciamento, legame effettivo e tutela dell'affidamento.

9. Corte costituzionale, ordinanza n. 147/2026

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

ITALIA → CGUE ⚖ ★ ★ ★

1. IL PROVVEDIMENTO	2. IL DUBBIO EUROPEO
Corte costituzionale, ordinanza 9 giugno 2026, depositata il 23 luglio 2026, n. 147. • Giudizi riuniti promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso. •Oggetto: art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal d.l. n. 36/2025 e convertito dalla legge n. 74/2025.	La disciplina configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all'estero, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-bis, possiede un'altra cittadinanza e non rientra nelle condizioni di salvaguardia. Il dubbio: compatibilità con l'art. 9 TUE e l'art. 20 TFUE.

3. LA DOMANDA SOTTOPOSTA ALLA CGUE

«Se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all'adozione di una disciplina quale quella prevista dall'art. 3-bis della legge n. 91/1992, nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dell'art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni previste dalla disposizione.»

4. PERCHÉ È IMPORTANTE	5. PROFILI DA SEGUIRE
• La Corte sospende il giudizio e trasmette gli atti alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE. •Il rinvio valorizza la competenza esclusiva della CGUE sull'interpretazione definitiva del diritto UE e il principio di leale cooperazione. •Nodo qualificatorio: «mancata acquisizione originaria» secondo la Corte costituzionale oppure perdita sostanziale di uno status e dei diritti di cittadino dell'Unione secondo i ricorrenti.	• Proporzionalità della preclusione e legame effettivo con l'Italia. • Effettività della tutela e ragionevolezza delle salvaguardie legate al 27 marzo 2025. • Impatto su libertà di circolazione, status di cittadino dell'Unione e tutela dei minori. • Possibile incidenza della sentenza CGUE sull'art. 3-bis e sul contenzioso pendente.

UNIONE EUROPEA • STATUS • PROPORZIONALITÀ

10. Corte di giustizia UE: status e proporzionalità

La cittadinanza resta competenza statale, ma il suo esercizio deve rispettare il diritto dell'Unione.

- Quando è inciso lo status di cittadino dell'Unione, rilevano proporzionalità ed esame individuale delle conseguenze.
- Rottmann, JY, X e S.Ö.: coordinate per perdita, revoca o mancato riconoscimento della cittadinanza.
- Distinguere perdita di uno status già accertato e mancata acquisizione originaria dello status.
- La risposta europea dipende dall'incidenza concreta su diritti e libertà collegati alla cittadinanza dell'Unione.

ROTTMANN · JY · X · S.Ö.

11. I parametri europei

PARAMETRO	RILIEVO
Art. 20 TFUE	Cittadinanza dell'Unione quale status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.
Artt. 9 TUE e 21 TFUE	Non discriminazione, libera circolazione e limiti all'esercizio della competenza nazionale.
Art. 7 della Carta	Rispetto della vita privata e familiare.
Art. 24 della Carta	Diritti del minore e considerazione preminente del suo interesse superiore.

PRINCIPIO OPERATIVO Valutazione concreta, individuale e proporzionata degli effetti sul minore e sulla famiglia. La Carta rileva quando la controversia rientra nell'ambito di applicazione del diritto UE.

12. Possibili scenari processuali

1. Interpretazione conforme: lettura delle eccezioni e dei termini compatibile con Costituzione e diritto UE.
2. Questioni di costituzionalità residue: irragionevolezza, disparità temporali, tutela dell'affidamento e minori.
3. Rinvio pregiudiziale: status di cittadino dell'Unione, proporzionalità ed esame individuale.
4. Tutela contro esclusione da appuntamenti, decadenze e termini non effettivamente accessibili.
5. Prova della filiazione, dell'ascendenza, della residenza e dello status già riconosciuto.

QUALIFICARE LA POSIZIONE → VERIFICARE LA NORMA → VALUTARE IL DIRITTO UE

13. Tre casi esemplificativi

CASO	FATTISPECIE	VERIFICHE
A	Adulto con nonno italiano e altra cittadinanza.	Grado di ascendenza; esclusività della cittadinanza italiana dell'ascendente; data della procedura.
B	Minore figlio di cittadino italiano per nascita.	Art. 4, comma 1-bis; regime ordinario e transitorio; termini, residenza e dichiarazione.
C	Domanda giudiziale il 27 marzo 2025 versus il 28 marzo 2025.	Eccezione, regime applicabile e affidamento.

METODO La stessa genealogia può condurre a esiti differenti: serve un'istruttoria individuale e una verifica documentale, non soluzioni automatiche.

14. Fonti essenziali

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
- Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
- Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del decreto-legge n. 36/2025.
- Circolare Ministero dell’interno n. 59/2025, con indicazioni operative sulla disciplina applicabile.
- Corte costituzionale, sentenza 31 luglio 2025, n. 142.
- Corte di giustizia UE, Rottmann, causa C-135/08; JY, causa C-118/20; X, causa C-689/21.
- Corte di giustizia UE, cause riunite C-684/22, C-685/22 e C-686/22 (S.Ö. e altri).
- Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2026, n. 63: sviluppo successivo secondo le fonti reperite, da verificare.

15. Conclusioni e domande

IL NUOVO CRITERIO SELETTIVO DEVE REGGERE IL TEST DI UGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ

- La riforma del 2025 introduce un filtro al riconoscimento iure sanguinis, valorizzando il legame effettivo.
- Il 27 marzo 2025 è una data spartiacque con rilevanti conseguenze procedurali e intertemporali.
- Le differenze tra adulti, generazioni e minori devono superare il controllo di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
- Costituzione e diritto UE impongono attenzione a status, affidamento, vita familiare e interesse superiore del minore.
- La soluzione dei casi concreti richiede interpretazione conforme, esame individuale e prova documentale rigorosa.

DOMANDE E DISCUSSIONE

Il punto decisivo è verificare se il nuovo criterio selettivo produca un equilibrio sostenibile tra sovranità legislativa, certezza delle regole e tutela delle persone coinvolte.